



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri"

IL PRESIDENTE

- ⤴ VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 prot. n. 207006 del 30 novembre 2018;
- ⤴ VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto Rettorale n. 961 prot. n. 167937 del 4 agosto 2022;
- ⤴ VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale n. 331 prot. 94925 del 15 marzo 2021, e in particolare l'art. 8 e gli artt. 9 e 17 che prevedono l'elezione congiunta dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di Studio e nei Consigli dei Dipartimenti, cui afferiscono i corsi stessi;
- ⤴ CONSIDERATO che il Regolamento suddetto ha introdotto una procedura telematica con espressione del voto in presenza o a distanza, sia per quanto attiene alle operazioni di voto che per quanto riguarda la presentazione delle liste dei candidati;
- ⤴ VISTO il Decreto Rettorale n. 271 prot. n. 51493 del 7 marzo 2023 con il quale sono indette per i giorni 3 e 4 maggio 2023 le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Centrali di Ateneo e nei Consigli di Dipartimento, e in particolare quanto stabilito circa il numero e la composizione della rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento;
- ⤴ VISTI i dati relativi agli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio della Scuola

DECRETA

Art. 1

Sono indette per i **giorni 3 e 4 maggio 2023** le elezioni di:

n. **2** studenti nel Consiglio della Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri";

n. **7** studenti nel Consiglio di Corso di studio L Scienze politiche (B037)

- n. **5** studenti al Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS)
- n. **1** studente al Dipartimento di Scienze giuridiche (DSG);

n. **5** studenti nel Consiglio di Corso di studio LM Relazioni internazionali e studi europei (B087)

- n. **1** studente al Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS);

n. **3** studenti nel Consiglio di Corso di studio LM Disegno e gestione degli interventi



sociali (B113);

n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di studio LM Sociologia e sfide globali (B238)

- n. 1 studente al Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS);

n. 5 studenti nel Consiglio di Corso di studio L Servizio sociale (B201);

n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di studio LM Strategie della comunicazione pubblica e politica (B206)

- n. 1 studente al Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS);

n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di studio LM Politica, Istituzioni e Mercato (B223);

Art. 2

Alla elezione degli studenti nel Consiglio della Scuola partecipano tutti gli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio coordinati dalla Scuola, come individuati nell'art. che segue.

Art. 3

Alla elezione dei rappresentanti degli studenti:

1) nel CCS (B037) Scienze politiche, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B037) Scienze politiche

(174) Relazioni industriali

(B126) Operatori della sicurezza sociale

(0382) Media e giornalismo

(0866) Operatori della sicurezza sociale

(0379) Relazioni industriali e gestione delle risorse umane

(0842) Relazioni industriali e sviluppo delle risorse umane

(0378) Scienze di governo e dell'amministrazione

(0376) Scienze politiche

(0377) Studi internazionali

(097) Scienze dell'amministrazione

(025) Scienze politiche

2) nel CCS (B087) Relazioni internazionali e studi europei, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B087) Relazioni internazionali e studi europei



(0602) Relazioni internazionali
(0605) Studi europei

3) nel CCS (B113) Disegno e gestione degli interventi sociali, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B113) Disegno e gestione degli interventi sociali
(0697) Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale
(0590) Scienze del servizio sociale
(B096) Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale

4) nel CCS (B201) Servizio sociale, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B201) Servizio sociale
(181) Servizio sociale
(B118) Sociologia e politiche sociali
(0380) Scienze sociali
(0375) Servizio sociale
(0841) Sociologia
(026) Assistente sociale
(036) Assistente sociale

5) nel CCL (B206) Strategie della comunicazione pubblica e politica, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B206) Strategie della comunicazione pubblica e politica
(B091) Comunicazione strategica
(1037) Comunicazione strategica

6) nel CCL (B223) Politica, Istituzioni e Mercato, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B223) Politica, Istituzioni e Mercato
(B095) Scienze della politica e dei processi decisionali
(0603) Scienze della politica e dei processi decisionali

7) nel CCL (B238) Sociologia e sfide globali, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B238) Sociologia e sfide globali
(B114) Sociologia e ricerca sociale
(0604) Sociologia
(1038) Scienze aeronautiche
(0606) Metodologia e ricerca empirica nelle scienze sociali



Art. 4

Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2022-2023.

Ciascuna elezione ha luogo con il sistema proporzionale di liste concorrenti; quando il numero degli elettori non è superiore a 100 si adotta invece il sistema nominale maggioritario: tutti gli elettori sono anche eleggibili, e risultano eletti coloro che riportano nella votazione maggiori preferenze; il sistema nominale maggioritario si adotta anche per i Consigli di Corso di Studio per i quali non venga presentata o ammessa alcuna lista.

Art. 5

Per la formazione delle liste per il Consiglio della Scuola il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore a **3**.

Per la formazione delle liste dei candidati per ciascun Consiglio di Corso di Studio, in base a quanto prevede l'art. 17 comma 4 del Regolamento per le elezioni studentesche, il numero massimo dei candidati è costituito dalla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di Studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Le liste non possono contenere, a pena di inammissibilità, meno di un quarto del numero massimo di candidati di cui al periodo precedente con arrotondamento per eccesso.

Art. 6

La procedura elettorale si svolgerà mediante voto elettronico a distanza ai sensi dell'art. 13 bis del Regolamento per le elezioni studentesche, tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico ELIGO, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.

L'elettore potrà accedere al sistema con le proprie credenziali uniche di Ateneo ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.

L'accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore.

Il sistema verificherà che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglierà quindi il voto espresso dall'elettore.



I voti saranno registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non saranno consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni.

Terminate le votazioni la Commissione di seggio chiuderà le votazioni e avvierà lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto verranno automaticamente de-crittografati e il sistema produrrà un report immediato dei risultati in formato non modificabile che verrà certificato dal sistema.

La Commissione procederà, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

Art. 7

Ciascun elettore può presentare una lista, accedendo al servizio di Presentazione Liste Candidati della Piattaforma Eligo accreditandosi tramite le “Credenziali Uniche di Ateneo”.

Ciascun elettore può presentare una sola lista per ogni organo per il quale possiede l’elettorato attivo. Trova applicazione l’art. 6 comma 2 lettere a), b), c) e d) del Regolamento per le elezioni studentesche.

Ciascun elettore può **presentare più liste recanti la medesima denominazione, se concorrenti ad elezioni di organi diversi.**

Il requisito di cui all’art. 6 comma 2 lettere c) del Regolamento suddetto si intende soddisfatto qualora il candidato acceda alla propria proposta di candidatura e la validi attraverso il sistema elettronico. La validazione attraverso l’utilizzo delle credenziali personali garantisce la provenienza e l’identità del candidato. Tale validazione comporta anche la dichiarazione del candidato del possesso dei requisiti di eleggibilità, in particolare di “essere iscritto al corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati”.

L’utilizzo delle proprie credenziali uniche di ateneo, al fine di quanto previsto nel presente articolo ed in ogni altro articolo del presente decreto, nonché per qualsiasi altra finalità è assolutamente personale e non può essere ceduto a nessuno, senza alcuna eccezione.

Tali operazioni possono essere svolte **dalle ore 15.00 di martedì 7 marzo 2023, fino alle ore 15.00 di martedì 28 marzo 2023. Entro lo stesso termine (ore 15.00 di martedì 28 marzo) i candidati potranno accettare la candidatura.**

I candidati devono possedere i requisiti richiesti e risultare regolarmente iscritti alla data di scadenza della presentazione delle liste di cui al precedente comma.

L’Ufficio elettorale controlla la regolarità formale delle liste, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le elezioni studentesche, ed effettua verifiche sul possesso dei



requisiti dei candidati e, a campione, sull'autenticità delle accettazioni, entro le **ore 13.00 di giovedì 30 marzo 2023**, riservandosi di sottoporre al giudizio della Commissione elettorale centrale, costituita ai sensi dell' art. 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, quelle liste che presentano eventuali irregolarità ai sensi del predetto art. 6 del Regolamento per le elezioni studentesche.

I candidati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno esclusi dalle liste. L'Ufficio elettorale, sentiti i presentatori delle liste interessate, provvede ad eliminare dalla competizione elettorale le liste che, in seguito ai controlli effettuati, siano composte da un numero di candidati inferiore a quello minimo previsto dall'art. 6 comma 2 lett. b) del Regolamento per le elezioni studentesche.

Per i Consigli di Corso di Studio fino a cento iscritti, per i quali elettorato attivo e passivo coincidono, gli studenti che intendano dichiarare la loro disponibilità a essere eletti, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, possono darne comunicazione all'Ufficio elettorale **da martedì 7 marzo a venerdì 7 aprile 2023** secondo modalità rese note sulla pagina web d'Ateneo dedicata alle elezioni studentesche.

L'Ufficio elettorale controlla la regolarità formale delle liste, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le elezioni studentesche, ed effettua verifiche sul possesso dei requisiti dei candidati e, a campione, sull'autenticità delle accettazioni, **entro le ore 13.00 di giovedì 30 marzo 2023**, riservandosi di sottoporre al giudizio della Commissione Elettorale Centrale quelle liste che presentano eventuali irregolarità ai sensi del predetto art. 6 del Regolamento.

Il numero dei sottoscrittori di ciascuna lista deve essere almeno di:

- n. 50 elettori per il Consiglio della Scuola
- n. 30 elettori per il CCS (B037) Scienze politiche
- n. 10 elettori per il CCS (B087) Relazioni internazionali e studi europei
- n. 10 elettori per il CCS (B113) Disegno e gestione degli interventi sociali
- n. 20 elettori per il CCS (B201) Servizio sociale
- n. 10 elettori per il CCS (B206) Strategie della comunicazione pubblica e politica

I Consigli di Corso di Studio non citati tra quelli sopra elencati hanno un numero di iscritti non superiore a 100, per cui si applica il sistema nominale maggioritario.

Gli interessati possono sottoscrivere le liste accedendo tramite le credenziali uniche di Ateneo per i servizi online alla sezione "Accedi alle liste" della piattaforma e



inserendo la propria sottoscrizione sul sistema. Le sottoscrizioni alle liste possono essere apposte **dalle ore 14.00 di giovedì 30 marzo 2023 fino alle ore 15.00 di martedì 11 aprile 2023**. Ciascuna sottoscrizione, almeno fino al raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni previsto dall'art. 6 comma 2 lett. e) del Regolamento per le elezioni studentesche, deve essere validata dal presentatore di lista, pena l'esclusione della lista dall'elezione. I presentatori delle liste potranno comunicare all'Ufficio elettorale, entro lo stesso termine, l'ordine dei candidati all'interno della lista che, in assenza della suddetta comunicazione, rimarrà quello presente sulla piattaforma.

Entro il 13 aprile 2023 l'Ufficio elettorale provvede a effettuare verifiche a campione circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle liste; l'Ufficio elettorale sentiti i presentatori di lista, provvede ad escludere dalla competizione elettorale le liste che, in seguito ai controlli effettuati, risultino avere un numero di sottoscrizioni autentiche inferiori al numero minimo di cui al citato art. 6 comma 2 lett. e) del Regolamento.

Alle liste ammesse per ogni singolo organo viene automaticamente assegnato un numero d'ordine, stabilito mediante sorteggio effettuato dall'Ufficio elettorale; l'elenco delle liste ammesse e l'esito dei sorteggi sono pubblicati a cura dell'Ufficio elettorale sul sito web d'Ateneo, nonché trasmessi ai Dipartimenti e alle Scuole per la pubblicazione sui loro siti.

Art. 8

Per la votazione si esprime un solo voto di lista ed una sola preferenza per un candidato appartenente alla medesima lista prescelta.

Per la votazione senza liste si adotta il sistema nominale maggioritario: gli iscritti al Consiglio di Corso di Studio sono tutti eleggibili e si può esprimere una sola preferenza; per i Consigli di Corso di Studio fino a cento studenti iscritti, gli studenti che abbiano dichiarato la loro disponibilità ad essere eletti compaiono sulla scheda, in ordine alfabetico, prima degli altri.

Per quanto attiene alle operazioni di voto si rimanda espressamente a quanto prevedono gli artt. 7, 13,14 e 18bis del Regolamento per le elezioni studentesche.

Il seggio telematico resta aperto per la votazione:

3 maggio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 19.00;

4 maggio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Art. 9

Ciascuna elezione è valida se vi prende parte almeno il 10% degli elettori; qualora



non venga raggiunto detto quorum la votazione è altresì valida, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono sino a cinque, e di due eletti negli altri casi.

Art. 10

Per l'assegnazione dei posti e l'individuazione degli eletti si adotta il metodo proporzionale "d'Hondt", come previsto dal Regolamento per le elezioni studentesche.

Nel caso di elezione con votazione nominativa senza liste risultano eletti gli studenti che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti prevale la minore età.

Art. 11

Alla nomina degli studenti eletti provvede il Presidente della Scuola; gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Art. 12

Per quanto non previsto con il presente Decreto, si fa espressamente rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche e al Decreto Rettoriale n. 271 prot. n. 51493 del 7 marzo 2023.

Firenze, 8 marzo 2023

IL PRESIDENTE

Prof. Carlo Sorrentino